

(N. 395)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALOMONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1954

Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni in Calabria.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 27 dicembre 1953, n. 938, furono approvate le provvidenze più urgenti per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria, in attesa della emanazione delle ulteriori disposizioni, preannunciate dal Governo, e già allo studio per la sistemazione definitiva dei territori calabresi soggetti ai lamentati disastri che si ripetono con deplorabile frequenza.

Furono all'uopo stabiliti gli stanziamenti relativi alla spesa di competenza dei diversi Ministeri. Così, all'articolo 7, furono stanziati, per il Ministero dei lavori pubblici, 6 miliardi per l'esercizio in corso 1953-54 e 11 miliardi per l'esercizio 1954-55; agli articoli 23 e 27, per il Ministero dell'interno, 3 miliardi e 500 milioni per l'esercizio 1953-54, 900 milioni per l'esercizio 1954-55 e 600 milioni per il 1955-56.

Per la spesa di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, furono stanziati all'articolo 15, lire 7 miliardi e 500 milioni per la concessione di contributi in conto capitale e, all'articolo 16, lire 2 miliardi per

riparazione di danni causati alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani e, infine, all'articolo 17, lire 500 milioni per la concessione di contributi di cui all'articolo 31 lettera d) della legge 25 luglio 1952, n. 991 recante disposizioni a favore dei Comuni montani.

Ma mentre per quest'ultimo stanziamento fu indicato l'esercizio finanziario 1953-54, tale precisazione non si trova per gli stanziamenti previsti nei precedenti articoli 15 e 16.

Occorre, pertanto, colmare la lacuna per deprimere qualsiasi dubbio circa la ripartizione dei fondi nei vari esercizi e permettere la utilizzazione di parte di essi nel corrente esercizio, utilizzazione urgente per concedere le anticipazioni previste dalla legge necessarie a compiere i lavori indispensabili, per i quali già sono state presentate 17.364 domande e sono stati eseguiti 9.367 sopraluoghi.

E a questo risponde la presente proposta di legge.

Ai fini della copertura, si rileva che, mentre per l'esercizio 1953-54, la somma compless-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

siva stanziata è di lire 10 miliardi. L'entrata per l'addizionale 5 per cento imposta con l'articolo 33 della legge, è calcolata dagli Uffici finanziari in oltre 12 miliardi.

Sicchè vi è un sufficiente margine che consente l'approvazione delle norme della presente legge.

Fatte tali premesse, la proposta di legge in esame risponde alle esigenze su indicate, in quanto, con l'aggiunta di un comma all'arti-

colo 15, la spesa complessiva di lire 7 miliardi e 500 milioni viene ripartita per 2 miliardi nell'esercizio 1953-54 e 5 miliardi e 500 milioni in quello 1954-55.

Nelle more dell'approvazione della presente proposta di legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste procederà con le sue disponibilità che risultano esistenti in adeguata misura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 15 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, è aggiunto il seguente comma: « La spesa di lire 7 miliardi e 500 milioni, prevista nel precedente comma, sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'ammontare di lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1953-54 e lire 5 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1954-55 ».

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.